

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE

Oggetto consiliare n. 2018

RELAZIONE

Con il presente progetto di legge la Giunta regionale intende proporre all'Assemblea legislativa un insieme di norme che si sono rese necessarie al fine di adeguare il quadro normativo ai mutamenti tecnici, tecnologici e di processo. In altri casi l'esigenza dell'intervento è dettata dalla necessità del recepimento di normative comunitarie che hanno avuto ingresso nell'ordinamento dello Stato. Come è noto la normativa ambientale è stata oggetto di una rivisitazione ampia a seguito dell'emanazione del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 meglio noto come "Codice ambientale" le cui norme sono ancora oggi oggetto di rivisitazione. Nelle more della "sistemazione definitiva" della disciplina di importanti matrici ambientali oggetto del Codice si ritiene comunque di dover proporre il progetto di legge all'esame in quanto alcune delle disposizioni proposte non attengono agli ambiti tematici oggetto del Codice e per le altre non ci sono le condizioni per un'ulteriore attesa.

In particolare con l'art. 1, a seguito del recepimento della 2002/49/CE ad opera del DLgs n. 194 del 2005, che fissa nuovi descrittori acustici e nuovi adempimenti per il monitoraggio (mappe acustiche) ed il risanamento ambientale (piani d'azione), con precise scadenze temporali, si intende stabilire le modalità con cui la Regione individua gli agglomerati e chiarire che le disposizioni della legge regionale n. 15 del 2001 non si applicano ai soggetti obbligati alle disposizioni del DLgs n. 194 del 2005.

Con il Capo II, relativo alle "Disposizioni in materia di risorse idriche" si è inteso dare indirizzi e disposizioni relative alla gestione e alla tutela dell'acqua sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni nell'attuazione del processo di riforma del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto dalla L.R. 25/99, nella regolamentazione dell'uso della risorsa idrica, con il Regolamento regionale n. 41 del 2001, e infine con l'approvazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) con la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.

Tali disposizioni risultano in linea con quanto previsto dal DLgs n. 152 del 2006, che ha peraltro confermato quanto contenuto nel DLgs n. 152 del 1999, e rappresentano necessità regolative e di indirizzo urgenti e indifferibili, ormai radicate e condivise negli orientamenti normativi sia di livello nazionale che regionale, e che non risultano interessate dal processo emendativo del Codice ambientale attualmente in corso.

In particolare, con l'avvenuto insediamento e compiuta operatività delle Agenzie d'ambito (ATO) è necessario provvedere alla definizione della "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" in quanto parte integrante dei Piani d'Ambito. Con l'art. 2 viene stabilito che la Regione adotti, ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152 del 2006, una direttiva di indirizzo per la individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia, e che sulla base di tali indirizzi, le Province, su proposta delle ATO, individuino e delimitino fisicamente le suddette aree.

L'art. 3 introduce e integra alcune disposizioni in materia di rilascio delle concessioni d'acqua, di cui al Regolamento regionale n. 41 del 2001 resesi necessarie sulla base dell'esperienza maturata dai Servizi Tecnici di Bacino negli ultimi anni e in relazione all'esigenza di affiancare e potenziare gli strumenti normativi ed attuativi del PTA regionale.

In particolare, oltre a ribadire il principio che, fatta eccezione per l'uso industriale e l'uso idroelettrico/motrice, il canone deve essere determinato sulla base della portata massima, vengono introdotti elementi di semplificazione, per le piccole utenze irrigue (con prelievi inferiori a 3000 metri cubi a stagione irrigua).

In applicazione dell'art. 105 del DLgs n. 152 del 2006, viene previsto un regolamento regionale per definire la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico. La definizione di tale disciplina risulta sempre più necessaria per garantire una più efficace tutela quali-quantitativa della risorsa idrica.

In coerenza con l'art. 96 del DLgs n. 152 del 2006, viene inoltre specificato che la facoltà di limitazione anche quantitativa delle derivazioni in atto può essere esercitata dalla Regione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda

acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego, specificando che in tali casi la limitazione non dà luogo ad indennizzo. Tale previsione è resa necessaria dalla necessità di rafforzare l'attuazione dei Programmi di Misure previsti dal PTA e dai PTCP.

Con l'art. 4 si fa chiarezza sulla materia relativa alla disciplina degli scarichi nei canali di bonifica e sulla definizione della compatibilità irrigua degli scarichi stessi.

L'art. 5 riguarda la necessità, più volte rappresentata alla Regione da Agenzie d'ambito e dalle Province, di trovare una soluzione al tema della corretta gestione e attribuzione dei costi delle cosiddette "acque meteoriche". Si prevede pertanto che la gestione delle acque meteoriche e delle "acque di prima pioggia" possa rientrare nella gestione del servizio idrico integrato, e che i relativi costi vengano computati sulla tariffa di riferimento del servizio di fognatura e depurazione. Tale disposizione assume inoltre un'importante valenza ambientale in quanto consente la attuazione di programmi di intervento finalizzati all'abbattimento dei carichi inquinanti generati dalle acque di deflusso urbano.

Con il Capo III ed in particolare con gli articoli da 6 a 14 relativi alle disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, si propone l'adeguamento delle previgenti disposizioni regionali in materia di "spandimento sul suolo agricolo dei liquami zootecnici", adottate nel 1995 con l'approvazione della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento", modificata con la legge regionale 3 luglio 1998, n. 21. Con dette disposizioni, infatti, l'attività di spandimento dei liquami zootecnici, in ragione delle norme di riferimento allora vigenti (Legge 10 maggio 1976, n. 319), si caratterizzava come mera operazione di scarico sul suolo da assoggettare ad autorizzazione.

L'esigenza di adeguamento suddetta si rende necessaria in forza del mutato quadro normativo nazionale delineato prima dal DLgs 11 maggio 1999, n. 152 in materia tutela delle acque dall'inquinamento e successivamente dalla Parte terza del DLgs n. 152 del 2006, che, in accordo con quanto previsto dalle normative comunitarie in materia (Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonte agricola), introduce specificatamente l'attività di "utilizzazione agronomica" definita come "la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute"(cfr. art. 74, comma 1, lett. p) del DLgs n. 152 del 2006).

Con il medesimo decreto legislativo all'art. 112, da un lato, vengono definite le procedure amministrative connesse allo svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica mediante lo strumento della "comunicazione" preventiva da effettuarsi all'Autorità competente a cura del titolare dell'attività, dall'altro si demanda alle Regioni l'emanazione della disciplina specifica sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali da adottarsi con decreto interministeriale. Dette norme tecniche generali sono state emanate con decreto 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento). Ai sensi del citato art. 112 del DLgs 152/06, la disciplina regionale deve contenere fra l'altro:

- a) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione nonché i casi specifici di esonero per le attività di minor impatto ambientale;
- b) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
- c) i criteri e le procedure di controllo nonché il divieto di esercizio ovvero la sospensione dell'attività;
- d) le sanzioni amministrative.

In coerenza con quanto in precedenza richiamato, di seguito si richiamano i contenuti principali dell'articolato proposto.

In continuità con il previgente quadro normativo regionale, le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica (articolo 7) sono poste in capo alla Provincia che viene quindi individuata come Autorità competente ai sensi dell'art. 112. Restano in capo ai Comuni le competenze di cui alla Legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

La specifica disciplina tecnica richiamata alle precedenti lettere a) e b), attuativa delle norme tecniche generali previste dal decreto 7 aprile 2006, si prevede che sia emanata con provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge (articolo 8). In coerenza con il principio generale secondo il quale le funzioni di controllo sono in capo allo stesso Ente che esercita le funzioni amministrative, la Provincia esercita le predette funzioni di controllo avvalendosi delle strutture dell'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente (ARPA). Dette funzioni sono svolte sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi delle Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) ed in coerenza con i criteri generali fissati dal decreto ministeriale 7 aprile 2006.

Fermo restando che gli Enti locali possono emanare discipline integrative delle norme regionali, rispetto a tali norme locali si prevede che le disposizioni della presente legge abbiano carattere vincolante e che gli Enti stessi sono tenuti all'adeguamento delle predette norme, se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. Tale adeguamento deve avvenire entro un anno, pena la cessazione della loro efficacia (articoli 9 e 10).

In accordo con i principi generali delle normative di tutela dell'ambiente, anche per l'attività di utilizzazione agronomica si prevede che l'Autorità competente, in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previste dalla presente legge, possa sospendere l'attività di utilizzazione diffidando il soggetto titolare ad adeguarsi entro 60 giorni. Trascorso inutilmente detto termine la Provincia dichiara il divieto di esercizio dell'attività.

Nell'ambito della competenza attribuita ai sensi del citato art. 112 del DLgs n. 152 del 2006 sono state introdotte anche sanzioni amministrative pecuniarie, ferme restando quelle penali previste dal medesimo decreto legislativo. A tal fine sono state ritenute congrue e coerenti, in quanto riconducibili alle stesse fattispecie, quelle previste dalle previgenti disposizioni regionali in materia di spandimento sul suolo agricolo dei liquami zootecnici (articoli 11 e 12).

In coerenza con il principio della continuità dell'azione amministrativa, come norma transitoria, si prevede il proseguimento, fino al termine indicato dai provvedimenti attuativi della presente legge, delle attività di utilizzazioni esistenti esercitate sulla base di atti e provvedimenti emanati in forza delle previgenti disposizioni (articolo 13).

Con l'approvazione della presente sono abrogate le norme di cui legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento", modificata con la legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (articolo 14).

Sul versante dei sistemi radioelettrici (emittenti radio e televisive, impianti per la telefonia mobile), dopo sei anni di applicazione della Legge n. 30 del 2000 vi è l'esigenza di apportare alcuni correttivi, articoli da 15 a 21, frutto, da una parte, di richieste da parte degli Enti locali competenti e dall'altra, del continuo sviluppo di nuove tecnologie che l'attuale struttura della norma non consente di governare. In particolare, dopo l'articolo 2 viene inserito un nuovo articolo, il 2 bis in cui si prevede di demandare ad un'apposita direttiva la regolamentazione delle nuove tecnologie, previo parere favorevole della competente Commissione dell'Assemblea Legislativa.

Dopo il comma 2 dell'articolo 4 viene inserito un nuovo comma, il 2 bis, che deroga dai divieti individuati al comma 2, gli impianti di collegamento (ponti radio) e agli apparati di ripetizione del segnale, di cui all'art. 27 della Legge 3 maggio 2004, n. 112. Tale comma si rende indispensabile, innanzitutto perché si tratta di apparati a bassissima potenza che hanno come finalità quella di realizzare dei collegamenti radio bidirezionali fra due stazioni fisse (ponti radio) e di garantire il raggiungimento del segnale in zone disagiate in particolare quelle montane.

Le integrazioni all'articolo 6 e le modifiche all'articolo 11 sono rivolte a dare omogeneità ed uniformità nell'acquisizione delle informazioni necessarie alla costituzione dei vari catasti con l'intento che tutti i dati ambientali debbano confluire nel Sistema Informativo regionale ambientale, gestito da ARPA.

Il comma 9 quater dell'articolo 8 introduce uno snellimento delle procedure con la sola comunicazione agli Organi competenti, relativamente alle modifiche degli impianti già autorizzati senza alcun incremento del campo elettrico.

L'integrazione all'articolo 9 si è resa necessaria per meglio precisare il contesto dei divieti sugli edifici storico-architettonici e monumentali. In considerazione delle esperienze maturate in questi sei anni di attuazione della legge e sulla base di alcune richieste avanzate da Comuni che hanno attivato tavoli di concertazione permanenti con tutti i portatori di interesse, compresa la Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici, viene introdotta la possibilità di deroga, tenuto anche conto del

limitato impatto degli apparati di ultima generazione.

La pubblicazione nella G.U. del 21 novembre 2005 del DLgs 21/9/2005, n. 238 recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” è l’occasione per integrare ed apportare alcuni correttivi alla legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26.

In particolare con gli articoli da 22 a 29 si sono previste le modifiche all’articolo 3 che servono a precisare meglio le competenze, non essendosi ancora concretizzato il trasferimento delle funzioni previste dall’articolo 72 del DLgs n. 112 del 1999, per le aziende di cui all’articolo 8 del DLgs n. 334 del 1999 e a definire nuovi obblighi per le aziende di cui agli articoli 6 e 7, derivati dal recepimento della Direttiva comunitaria. Le modifiche all’articolo 4, inerenti le funzioni del Comitato di valutazione dei rischi servono a chiarire meglio l’integrazione con i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, in particolare per quanto riguarda la specifica competenza in materia di Certificato di Prevenzione incendi. Infatti le modifiche all’articolo 8, in cui sono indicate le misure di semplificazione, precisano che il rilascio del CPI, qualora previsto, è contestuale alla valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza.

Viene infine riformulato l’articolo 10 relativo ai Piani di emergenza esterni che, sulla base del DLgs n. 238 del 2005, prevede tale incombenza anche per le aziende di cui agli articoli 6 e 7 del DLgs n. 334 del 1999. In sintesi l’articolo definisce compiti ed interazioni con altri Organi dello Stato nonché i tempi di attuazione.

Con l’articolo 30 di parziale modifica della legge regionale n. 6 del 2005 si è prevista la possibilità per la Provincia di rientrare fra i soggetti gestori dei paesaggi naturali e seminaturali protetti e con l’articolo 31, sempre di modifica della medesima legge regionale, si è provveduto a colmare una lacuna introducendo le sanzioni per i soggetti che non effettuano la valutazione di incidenza ove prevista.

Con l’art. 32 si è proceduto a riallineare il termine di scadenza degli affidamenti dei servizi ambientali previsto dalle norme regionali con quanto previsto dalla normativa statale intervenuta (decreto Bersani) che a sua volta aveva previsto il termine del 31/12/2007.

PROGETTO DI LEGGE

CAPO I

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 1

Prima attuazione del DLgs 19 agosto 2005, n. 194

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 2 del DLgs 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione del rumore ambientale).

2. Per i soggetti sottoposti all’applicazione dell’art. 3 del DLgs 19 agosto 2005, n. 194, non trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico) dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi del decreto medesimo.

CAPO II

Disposizioni in materia di risorse idriche

Art. 2

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Ai sensi dell’art. 94 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con cui stabilisce i principi e le linee guida per l’individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

2. Le Province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali ottimali di cui all'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coerenza con la disciplina di cui al comma 1.

Art. 3

Disposizioni in materia di concessioni di acqua

1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e qualora idonee allo specifico uso, e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l'Autorità di Bacino territorialmente competente e le Province, individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri per la loro applicazione.

2. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore. Per i prelievi che non superano i 3000 metri cubi per stagione irrigua la Regione definisce con direttiva i criteri per il calcolo della portata massima nei casi in cui non sia possibile determinarla con certezza per le caratteristiche delle opere di prelievo.

3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.

4. Fermo restando quanto riportato all'articolo 42, comma 1, del Regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica), l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al DLgs n. 152 del 2006 e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori diversi da quelli in cui l'opera di presa è collocata, è concessa all'Agenzia d'ambito in cui avviene l'uso prevalente.

5. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel Regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con regolamento.

Art. 4

Parere per gli scarichi nei canali di bonifica

1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.

2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.

3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152).

4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'art. 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.

5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell'art. 105 del DLgs n. 152 del 2006.

6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti.

Art. 5

Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia

1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione, nonché la gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa nella convenzione tipo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 25 del 1999 ed è effettuata dal gestore del servizio idrico integrato. I relativi costi vengono computati nella tariffa di riferimento media del segmento di fognatura e depurazione, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 49, a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica successiva all'1 dicembre 2007.

2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento comprendono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito per la gestione delle infrastrutture esistenti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia al servizio delle reti previsti dal Piano di indirizzo di cui alla direttiva regionale concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne. Sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli oneri per la realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico dell'Ente locale ai sensi dell'art. 157 del DLgs n. 152 del 2006.

3. Nelle more dell'entrata in vigore del metodo tariffario di cui al comma 1, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere nella tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del D.M 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) i costi relativi alla gestione di cui al medesimo comma 1 nel limite di incremento del due per cento della tariffa prevista nel piano di ambito.

CAPO III

Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari

Art. 6

Finalità e contenuti

1. Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Normativa in materia ambientale) il presente capo disciplina:

a)

l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla Legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del DLgs n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate dal decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento);

b)

le procedure amministrative della comunicazione da presentarsi all'Autorità competente da parte del legale rappresentante dell'azienda che effettua le attività di utilizzazione agronomica di cui alla lettera a) nonché i casi di esenzione dalla medesima.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al DLgs 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in materia di riduzione integrata dell'inquinamento per gli

allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

Art. 7

Autorità competente e funzioni amministrative

1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Restano ferme le funzioni amministrative in capo ai Comuni per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive.

Art. 8

Disciplina dell'utilizzazione agronomica

1. Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del competente Direttore generale e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

2. Gli atti di cui al comma 1, relativamente all'utilizzo degli effluenti di allevamento, devono contenere:

a)

il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/ A – IV della parte terza del DLgs. n. 152 del 2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;

b)

i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;

c)

la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;

d)

la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;

e)

i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;

f)

le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

Art. 9

Controlli

1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi delle strutture dell'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente (ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi della Legge regionale 19 aprile 1995 n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).

2. I provvedimenti di cui all'art. 8 individuano i criteri ed i tempi di predisposizione dei programmi di controllo in coerenza con quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

Art. 10

Adeguamento delle norme regolamentari locali

1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli

Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.

2. Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.

Art. 11

Sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica

1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle disposizioni attuative della presente legge, la Provincia sospende l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.

2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.

3. In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, la ripresa dell'attività è subordinata a nuova comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 8.

Art. 12

Sanzioni pecuniarie

1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 258 Euro a 2.580 Euro.

2. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 Euro a 5.160 Euro.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 Euro a 10.320 Euro.

Art. 13

Norme transitorie e finali

1. È consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato negli atti attuativi di cui all'art. 8.

Art. 14

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in particolare:

a)

la legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento).

b)

la legge regionale 3 luglio 1998 n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento").

CAPO IV

Modificazioni di leggi regionali

Art. 15

Modificazioni integrative

alla legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) è inserito il seguente:

«Articolo 2 bis

Nuove tecnologie

1. Con direttiva rivolta agli Enti locali della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, sono individuate le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell'art. 1.».

Art. 16

Modificazioni integrative

alla legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 è inserito il seguente comma:

«2 bis. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).».

Art. 17

Modificazioni integrative

alla legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 è inserito il seguente:

«Articolo 6 bis

Catasto degli impianti fissi

per l'emittenza radio e televisiva

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva.

2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 6 e 7.».

Art. 18

Modificazioni all'art. 8

della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30

1. Dopo il comma 9 ter dell'art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 è aggiunto il seguente:

«9 quater. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA.».

Art. 19

Modificazioni all'art. 9
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30

1. All'art. 9 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«1 bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considerano edifici di valore storico-architettonico e monumentale quelli assoggettati al vincolo diretto come individuati nella parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137). Per tali edifici non trova applicazione il divieto di cui al comma 1 qualora sia acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici e l'installazione persegua l'obiettivo di minimizzazione delle esposizioni.».

Art. 20

Modificazioni all'art. 11
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30

1. L'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11
Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22/2/2001, n. 36 è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.

2. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad ARPA i dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione ai sensi del comma 9 quater dell'art. 8.».

Art. 21

Modificazioni all'art. 12
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30

1. All'art. 12 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

«01. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.».

Art. 22

Modificazioni all'art. 2
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) prima del punto sono aggiunte le parole «e adempiere agli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo n. 334 del 1999».

Art. 23

Modificazioni all'art. 3
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26, dopo le parole «sostanze pericolose» sono aggiunte le seguenti «relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all'art.10 e quelle».

2. Al comma 3, dell'art. 3, della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 dopo le parole «del rapporto di sicurezza» è inserito il seguente periodo:

«e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'art.10, comma 2, lett. b)».

Art. 24

Modificazioni all'art. 4
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26, il periodo «La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999» è sostituito dal seguente «Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, la Provincia».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26, la parola «Ispettore» è sostituita con la parola «Direttore».

3. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 le parole «nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato» sono sostituite dalle seguenti «nonché, per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) di cui all'art. 17 del DPR 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi) dal personale dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco nella composizione prevista dall'art. 20 del decreto medesimo».

Art. 25

Modificazioni all'art. 5
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26

1. Alla lettera b) del comma 1) dell'art. 5 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 le parole «provvedimenti autorizzatori» sono sostituite da «permessi».

Art. 26

Modificazioni all'art. 6
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 è inserito il seguente comma:

«1 bis. Per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia il rapporto di sicurezza per la valutazione di cui all'art. 5, comma 3, della legge.».

Art. 27

Modificazioni all'art. 8
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 è inserito il seguente comma:

«1 bis. Per gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, soggetti ai controlli di prevenzione incendi sulla base della vigente normativa in materia, il CPI è rilasciato a conclusione della valutazione della scheda tecnica per gli impianti di cui agli artt. 6 e 7 dello stesso decreto e a conclusione della valutazione del rapporto di sicurezza per gli impianti di cui all'art. 8 del decreto.».

Art. 28

Modificazioni all'art. 10
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26

1. L'art. 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 è così sostituito:

«Art. 10
Piani di emergenza

1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un Piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.

2. La Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi piani d'emergenza esterni:

a)

per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro 24 mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;

b)

per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'art. 11, comma 4 e dell'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro 24 mesi dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di Protezione civile provinciali.».

Art. 29

Modificazioni all'art. 14

della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26

1. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 le parole «all'articolo 15» sono sostituite dalle parole «articolo 18, comma 1, lettera c-bis».

Art. 30

Modificazioni all'art. 51

della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6

1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000) è sostituito dal seguente:

«1. Con l'atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti la Provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.».

Art. 31

Modificazioni all'art. 60

della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6

1. Nella rubrica dell'art. 60 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 sono aggiunte le parole «e dei siti della Rete Natura 2000».

2. Al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e bis) da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE».

3. Al comma 6 dell'art. 60 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 le parole «All'Ente di gestione dell'area protetta» sono sostituite dalle seguenti «Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge».

Art. 32

Modificazioni all'art. 56

della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27

1. □ Al comma 1 dell'art. 56 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla seguente «31 dicembre 2007».

2. □ Al comma 2 dell'art. 56 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 le parole «della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per il 2004)» sono sostituite dalle seguenti «del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)».